

di attuazione dei piani di ricostruzione e per la costruzione di alloggi per i senza tetto.

In merito a quanto prospettato dal Ministero dei Lavori Pubblici, vi è da osservare che nessuna particolare intesa circa la durata dei finanziamenti (e cioè del numero delle annualità da scontare) avvenne in occasione degli accennati accordi; ed infatti di una questione di tal genere non risulta traccia negli atti in possesso dell'Istituto. D'altra parte, nella circolare 26 maggio 1952 n. 3919/6101 del Ministero dei Lavori Pubblici, diretta ad organi interni del Ministero stesso ed alla Corte dei Conti, è detto esplicitamente che l'assicurazione presso i Vari Istituti finanziatori dello sconto delle annualità, era stato concordato soltanto per l'applicazione della legge n. 460.

Il tema essenziale degli "accordi" fu pertanto quello tendente esclusivamente alla ricerca di un concorso finanziario certo, da parte di Vari Istituti, per rendere maggiormente operante la legge n. 460, assicurando così agli imprenditori quel credito loro necessario; e non anche la questione del maggior o minor numero di annualità da scontare.